SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1963

(1ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » **(223)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . *Pag.* 1, 2, 6, 12
ALBARELLO 4, 12
ANGELILLI 4
LESSONA 5
PALERMO 5, 12
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 5
PIASENTI 5
VENTURI 2

La seduta è aperta alle ore 9,40

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Bonaldi, Carucci, Cornaggia Medici, Criscuoli, Darè, De Dominicis, Lessona, Morabito, Morandi, Noè Pajetta, Palermo, Piasenti, Roasio, Roffi, Rosati, Torelli, Traina, Vallauri e Venturi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare » (223) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha di

chiarato di non aver nulla da osservare per quanto di sua competenza.

Su questo disegno di legge, inoltre, è stato richiesto anche il parere della 1ª Commissione, che ci sarà espresso oralmente dal senatore Venturi.

VENTURI. A nome della 1ª Commissione comunico che la Commissione stessa non ha nulla da osservare per la parte di sua competenza.

PRESIDENTE, *relatore*. Rivolgo un sentito ringraziamento al senatore Venturi, che ci ha comunicato il parere favorevole della Commissione interni.

Onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, ho voluto riservare a me stesso, pilota militare, sia pure un po' avanzato negli anni, l'onore di riferire sul presente disegno di legge, già approvato con largo consenso, se non erro, dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 ottobre scorso; esso in un certo qual senso viene ad integrare due precedenti provvedimenti ben noti a coloro che già onoravano la 4ª Commissione durante la terza legislatura: la legge 16 agosto 1962, n. 1303, relativa al riordinamento del Corpo di commissariato aeronautico, e la legge 26 gennaio 1963, n. 52, relativa al riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

Il disegno di legge in esame, nella cui elaborazione sono state tenute presenti la legge 16 novembre 1962, n. 1622 e la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernenti rispettivamente il riordinamento dei ruoli similari degli ufficiali dell'Esercito e della Marina militare, viene, pertanto, a rivedere, per un necessario adeguamento alle attuali esigenze, i ruoli naviganti normale, naviganti speciale, servizi e ufficiali medici, che soli, dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, non erano ancora stati riordinati.

Come è noto, vi sono molti ufficiali di complemento e sottufficiali, forniti del titolo di studio richiesto, i quali dopo essere rimasti a lungo nei predetti stati, passano allo stato di ufficiali o sottufficiali pilota in servizio permanente del ruolo naviganti speciale. Ora, le caratteristiche di tale ruolo sono quelle di consentire, appunto, la raccolta di questi elementi che, altrimenti, sarebbero rimasti sempre nel ruolo di sottufficiali o ufficiali di complemento, e di metterli su di un altro binario, il quale, però, non ha come stazione terminale il grado di generale di squadra aerea, bensì quello di tenente colonnello.

Il ruolo naviganti speciale, inoltre, prevede, per così dire, delle soste eccessivamente lunghe nei gradi inferiori, tanto che una sensibile percentuale di ufficiali è ora colpita dal limite di età nel grado di capitano

Si è determinata, quindi, la necessità di dover permettere una progressione un poco più veloce nella carriera, nonchè un lieve innalzamento di quello che, in gergo aeronautico, chiameremo il soffitto della carriera.

Ed a ciò si provvede, appunto, con il presente provvedimento, il quale oltre a dare una diversa strutturazione all'organico, che consenta di migliorare l'attuale ridotto tasso di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, viene ad istituire il grado di colonnello, analogamente a quanto previsto per i ruoli speciali dell'Esercito e della Marina militare.

Per quanto si riferisce, poi, al ruolo naviganti normale si provvede, lasciando invariata la consistenza organica complessiva, col disegno di legge in esame ad una più funzionale ripartizione dei posti fra i vari gradi al fine di migliorare gli attuali tassi di avanzamento (la precedente legge di avanzamento — tanto curata dal senatore Palermo, dal senatore Cadorna e dal compianto senatore Cerica, alla cui memoria va un tributo di ammirazione, almeno da parte della mia modesta persona — così come sempre accade anche per le altre leggi, ha bisogno di subire di tanto in tanto delle correzioni parziali, se non addirittura di essere completamente rivista, come è stato già da alcuni invocato) e di offrire agli ufficiali maggiori possibilità di progressione.

Data, inoltre, la maggiore complessità tecnica e l'aumentato potenziale dei mezzi oggi in dotazione, viene aumentato il numero degli ufficiali di grado più elevato.

Per quanto si riferisce al ruolo degli ufficiali medici, invece, vi è da rilevare che detto ruolo viene incrementato di 24 unità, in considerazione delle aumentate esigenze del servizio sanitario aeronautico, in conseguenza soprattutto delle nuove necessità di studio e di ricerca relativi al volo supersonico e spaziale (per volare a velocità supersonica è richiesto, evidentemente, un accertamento psicofisico ben diverso da quello richiesto per volare, ad esempio, su di un vecchio velivolo CR1 o su di un BR3!) e della necessità di frequentare corsi di specializzazione che, ovviamente, trattengono gli ufficiali in questione fuori dai reparti per lunghi periodi di tempo.

Dopo le premesse generali testè esposte, passerò, ora, ad illustrare i singoli articoli che compongono il disegno di legge in esame.

L'articolo 1 prevede la sostituzione dei quadri della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, con quelli riportati nella tabella annessa al presente provvedimento. Nello stesso articolo viene, inoltre, fissato in 57 anni il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo naviganti speciale.

L'articolo 2, poi, dispone la cessazione dell'efficacia dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1959, n. 154, nonchè il riassorbimento dell'eccedenza ancora esistente nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale, per effetto delle norme del suddetto articolo 2.

L'articolo 3 reca una norma intesa a stabilire che i tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, che si trovino in soprannumero, cessano dalla posizione di soprannumero e rientrano nell'organico del proprio grado al posto precedentemente occupato, utilizzandosi in tal modo dei posti disponibili nel grado stesso a seguito del previsto ampliamento dell'organico.

L'articolo 4, al primo comma, stabilisce che fino al 31 ottobre 1966 non è richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale il periodo di servizio presso reparti stabilito per essi in seguito alla istituzione del grado di colonnello. Ciò perchè si tratta di elementi ai quali, dal momento che erano destinati ad andar via, non erano stati affidati degli incarichi speciali.

Il terzo comma dello stesso articolo, non previsto nel testo originario del disegno di legge, ma introdotto in seguito ad un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, stabilisce che fino a tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio richiesto dalla tabella annessa alla presente legge per la valutazione dei tenenti dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è ridotto a 3 anni.

L'articolo 5, al fine di evitare eccessive accelerazioni delle carriere dei maggiori del ruolo naviganti speciale e del ruolo ufficiali medici, prevede, inoltre, per i suddetti gradi, fino a completa copertura dei rispettivi gradi superiori una permanenza minima nel grado rivestito, rispettivamente, di anni quattro e di anni tre.

L'articolo 6 contiene le norme transitorie necessarie all'avanzamento degli ufficiali dei ruoli indicati nell'articolo 1 nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta.

Relativamente alla istituzione del grado di colonnello per il ruolo naviganti speciale, l'articolo 7 dispone che per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano « a disposizione » non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

La ragione di tale disposizione è evidente: si prendono, cioè, in considerazione coloro che devono andare avanti nella carriera e non coloro che, per usare un gergo aeronautico, sono ormai arrivati alla barriera di sbarramento, che si trova in fondo pista su ogni aeroporto.

Con l'articolo 8 s'introduce una norma che va considerata in relazione alla situazione deficitaria di subalterni in atto per cause contingenti, e che tende ad evitare l'inconveniente, che a causa di tale situazione si verificherebbe, di portare in valutazione un numero di capitani tale da non poter procedere ad una conveniente scelta.

L'articolo 9 contiene, nei riguardi dei capitani del ruolo naviganti speciale, una deroga temporanea al disposto dell'articolo 47, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che trova la sua giustificazione nella situazione di fatto dell'organico dei capitani largamente deficitaria rispetto a quella di diritto, per cui si prevede che per un certo numero di anni, a causa della insufficienza numerica dei capitani da valutare in possesso dei prescritti requisiti, non sarà possibile effettuare per intero le promozioni tabellari, onde evitare l'accumulo delle promozioni stesse e gli eccessivi acceleramenti di carriera che ne seguirebbero.

La norma dell'articolo 10 ha lo scopo di porre rimedio agli inconvenienti che si riscontrano in taluni ruoli dell'Aeronautica per il fatto che i posti di ufficiale subalterno sono interamente coperti, mentre risultano vacanze nel grado di capitano che, peraltro, non possono essere ripianate con promozioni per mancanza di tenenti aventi i prescritti requisiti. Qui si tratta, onorevoli colleghi, di rinforzare, evidentemente, la base di quella piramide che si è andata via via restringendo, per cui ci troviamo quasi dinanzi ad una strana figura geometrica, cioè a una piramide che, invece di poggiare sulla base, poggia sul vertice. Pertanto, al fine di assicurare all'Ammministrazione la possibilità di effettuare reclutamenti con ritmo costante, si stabilisce che per la durata di cinque anni, termine entro il quale si presume che la situazione sarà normalizzata, i reclutamenti potranno essere effettuati sulla base delle vacanze complessivamente esistenti nei gradi di ufficiale inferiore di ciascun ruolo.

L'articolo 12 si riferisce alla copertura dell'onere derivante dal presente disegno di legge nell'esercizio 1963 64 che, in conseguenza del maggior numero di promozioni che dovranno essere effettuate a confronto di quelle prevedibili con gli attuali organici, è stato calcolato, riferito al secondo semestre, in 65 milioni di lire.

L'ultimo articolo reca la formula consueta di abrogazione delle disposizioni contrarie o incompatibili con quelle contenute nella emananda legge.

Esprimendo parere favorevole, il relatore si permette di proporre il presente disegno di legge all'approvazione della Commissione.

A L B A R E L L O . Vorrei fare soltanto una brevissima osservazione.

Noi — un po' tutti — ci siamo sempre lamentati del gran numero di ufficiali nell'Aeronautica rispetto all'effettiva disponibilita dei mezzi tecnici.

Ora, come risulta dalla tabella allegata al presente disegno di legge, noi avremo: 8 generali di squadra aerea; 14 generali di divisione aerea; 22 generali di brigata aerea; 140 colonnelli; 300 tenenti colonnelli; 140 maggiori; 350 capitani e, invece, tra tenenti e sottotenenti, appena 347 unità. Si tratta proprio di quella piramide rovesciata, per cui abbiamo più colonnelli che tenenti! A parte ciò, io non so quanti siano, effettivamente, gli aerei a disposizione della nostra Aeronautica; ma penso che, considerando anche tutti i sottufficiali piloti, si arrivi ad almeno 10 o 12 piloti per ogni aereo. Questo è il grosso problema che dobbiamo tenere sempre presente, perchè si parla di rinforzare le Forze armate ma, alla fine, come in questo disegno di legge, si finisce col rendere efficienti unicamente gli organici.

Ora, io dico, votiamo pure il presente provvedimento che va incontro, senza dubbio, a legittime aspettative; però, ad un certo momento, cerchiamo anche di stabilire una volta per sempre nell'organico degli ufficiali piloti una commisurazione tra gli aerei che abbiamo, e i piloti che portiamo avanti e che lo Stato paga.

A N G E L I L L I . Il presente disegno di legge, in fondo, viene a stabilire una perequazione — come del resto ha detto lo onorevole relatore — tra l'Aeronautica, la Marina militare e l'Esercito.

Abbiamo già approvato, nella passata legislatura, i provvedimenti concernenti il riordinamento dei ruoli similari degli ufficiali dell'Esercito e della Marina militare; quindi, approvando oggi questo disegno di legge, noi dimostreremo non solo l'apprezzamento da parte della Commissione verso

questi piloti e il Corpo aeronautico, ma nello stesso tempo verremo a compiere un atto di giustizia nei loro confronti.

L E S S O N A . Il senatore Albarello ha ragione, ed io vorrei associarmi a quanto egli ha detto, perchè, se la piramide non verrà allargata alla base, non possiamo giustificare l'inflazione degli alti comandi; e finiremo col fare un esercito tipo quello sud americano, che vanta numerosi generali, per ragioni politiche e non tecniche.

Il presente disegno di legge, indubbiamente, merita di essere approvato, perchè rappresenta un atto di equilibrio e di equità L'articolo 4, tuttavia, mi lascia un po' perplesso; ed io penso che potremmo rimediare raccomandando al Governo di fare in modo che gli ufficiali, che usufruiscono del beneficio della promozione, possano con un provvedimento interno, nonostante quanto stabilito nell'articolo 4 stesso, essere invitati a prestare servizio presso i reparti al fine di possedere l'idoneità necessaria a ricoprire quel comando cui saranno destinati a seguito del presente provvedimento.

P A L E R M O . Sono lieto che il senatore Albarello abbia insistito sul problema della piramide rovesciata, perchè si tratta di un fenomeno che si verifica, non solo nell'Aeronautica, ma in tutte le nostre Forze armate. Con tutto il rispetto per gli alti gradi, io penso, onorevoli senatori, che tale problema debba essere da noi risolto con senso di equità e con serietà.

Noi daremo parere favorevole al presente disegno di legge, perchè, avendo già approvato provvedimenti analoghi per le altre Forze armate, non vogliamo creare delle sperequazioni; intendiamo, però, raccomandare al Governo di prendere in seria considerazione le nostre osservazioni e di presentare, al più presto possibile, una nuova legge sull'avanzamento idonea a rimediare agli inconvenienti lamentati.

P I A S E N T I . Vorrei insistere sulla osservazione di carattere generale che è stata fatta, cioè sulla stranissima forma geometrica che ha assunto ormai l'avanzamento nelle Forze armate e sulla necessità di valutare *in toto* la situazione che, evidentemente, presenta delle gravi anomalie.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* L'unanime consenso che è stato preannunciato mi mette nella condizione di dover dire molto poco, anzi nulla. Desidero, soltanto, far notare alla Commissione che le osservazioni fatte dal senatore Albarello sono giustificate solo in parte.

In effetti, la ricordata figura della piramide si sta parzialmente trasformando in quella del cilindro; però, se facciamo un raffronto tra la vecchia tabella annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali, e la nuova tabella allegata al presente disegno di legge, osserviamo che negli alti gradi — generali di squadra aerea e generali di divisione aerea — non c'è stata alcuna modificazione. Il numero è rimasto invariato: 8 per i generali di squadra aerea e 14 per i generali di divisione aerea. Cominciamo, invece, ad avere un aumento nei gradi inferiori e cioè: per i generali di brigata, da 18 — quali erano nella tabella allegata alla legge del 1955 — si passa adesso a 22; per i colonnelli, da 125 si passa a 140; per i tenenti colonnelli, da 285 si passa a 300. Per i maggiori, da 144 — quali erano nella vecchia tabella — si passa a 140 — nel testo presentato alla Camera dei deputati erano 157 — quindi, c'è una lieve diminuzione.

P A L E R M O . In base a quale criterio è stata operata tale riduzione a 140 unità?

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* È stato ridotto alla base, aumentato molto al centro, e poco o nulla al vertice. Per i tenenti e sottotenenti, da 352 si è ridotto il numero a 347.

La consistenza numerica, in sostanza, è rimasta immutata, non abbiamo avuto un aumento di organico, perchè anche nella tabella allegata alla legge del 1955 c'era un totale di 1321 unità. Lo stesso dicasi per il ruolo servizi; invece, per il ruolo ufficiali medici si ha un aumento di 24 unità dovuto ai motivi esposti dal signor Presidente.

La preoccupazione di questo aumento verso l'alto e la diminuzione alla base è sentita anche dal Governo. Esso, infatti, richiamata più volte la sua attenzione su questo argomento anche dalla Camera dei deputati, sia in occasione del presente disegno di legge, sia in occasione dell'esame di altri provvedimenti, ha preso il suo impegno per un riesame *in toto* della materia che farà non appena sarà possibile.

La ragione di questo disegno di legge particolare è la seguente; poichè abbiamo provveduto, sia per il ruolo di Commissariato aeronautico, sia per il ruolo del Genio aeronautico, era logico che si provvedesse nello stesso senso anche per taluni altri ruoli rimasti fuori, tenuto conto anche delle recenti disposizioni di legge varate a favore della Marina militare e dell'Esercito, specie con la istituzione del ruolo speciale unico.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ringrazio, anche a nome della Commissione, il rappresentante del Governo per i soddisfacenti chiarimenti forniti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I quadri I — ruolo naviganti normale; II — ruolo naviganti speciale; III — ruolo servizi e XI — ruolo ufficiali medici, riportati nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella tabella annessa alla presente legge.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 989, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella annessa alla presente legge.

Alla tabella n. 10, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del ruolo naviganti speciale nella colonna n. 5, è aggiunta la frazione un ottavo.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo naviganti speciale è fissato in anni 57.

(*È approvato*).

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia dell'articolo 2 della legge 3 aprile 1959, n. 154.

L'eccedenza ancora esistente nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale per effetto delle norme contenute nel suddetto articolo 2, è riassorbita all'atto della prima applicazione della presente legge e, per la parte eventualmente restante, con le prime vacanze che per qualsiasi causa si formeranno successivamente nei gradi stessi.

(*È approvato*).

Art. 3.

I tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in soprannumero agli organici ai sensi del quinto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, cessano dalla posizione di soprannumero e rientrano nell'organico del proprio grado al posto precedentemente occupato in base all'anzianità posseduta, nel limite dei posti che si renderanno disponibili con l'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

Fino al 31 ottobre 1966, non è richiesto per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale il periodo di servizio presso reparti previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

La disposizione di cui al comma precedente si applicherà anche oltre il 31 ottobre

1966, nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, giudicati idonei, non conseguano la promozione entro l'anno 1967.

Fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il periodo di servizio richiesto dalla tabella annessa alla presente legge per la valutazione dei tenenti dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è ridotto a 3 anni.

(*È approvato*).

Art. 5.

I maggiori del ruolo naviganti speciale e i maggiori del ruolo ufficiali medici, sino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello del rispettivo ruolo, non possono essere promossi se non abbiano compiuto nel grado rivestito la permanenza minima, rispettivamente, di anni quattro e di anni tre.

(*È approvato*).

Art. 6.

Nei casi in cui, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni a scelta, si procede alla integrazione dei quadri formati per lo stesso anno iscrivendovi gli ufficiali che, nelle graduatorie di merito per detto anno, seguono quelli iscritti nei quadri.

Per la determinazione del posto da attribuire agli ufficiali che devono integrare i quadri rispetto ai pari grado iscritti nei quadri stessi, ma non ancora promossi, si osservano le norme del terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Per le promozioni a scelta da effettuare al grado di colonnello del ruolo naviganti speciale si procede alla formazione di apposito quadro di avanzamento avente decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa aliquota di valutazione è determinata con riferimento alla data suddetta.

(*È approvato*).

Art. 7.

Per i tenenti colonnelli del ruolo naviganti speciale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano « a disposizione » non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo.

(*È approvato*).

Art. 8.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali inferiori del ruolo naviganti normale non abbia raggiunto i nove decimi di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 1, le aliquote di capitani del predetto ruolo non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella, sul numero dei posti previsto in organico per gli ufficiali inferiori del ruolo stesso diminuito dei capitani già valutati.

(*È approvato*).

Art. 9.

In deroga al secondo comma dell'articolo 47 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e fino al 31 dicembre 1967, per i capitani del ruolo naviganti speciale le promozioni non effettuate in un anno non sono portate in aumento alle promozioni da effettuare l'anno successivo.

(*È approvato*).

Art. 10.

Fino a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i reclutamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare potranno essere effettuati sulla base delle vacanze complessivamente esistenti nei gradi di ufficiale inferiore di ciascun ruolo.

(*È approvato*).

Art. 11.

Le disposizioni della legge 18 luglio 1962, n. 1112, sono estese ai capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, cessati dal servizio permanente per età negli anni 1956, 1957, 1960 e 1961.

La domanda di trasferimento nel ruolo naviganti speciale deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulla domanda decide il Ministro, sentita la commissione ordinaria di avanzamento.

(*È approvato*).

Art. 12.

All'onere di lire 65 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 154 (lire 35 milioni) e n. 169 (lire 30 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

All'onere di lire 120 milioni a carico dei successivi esercizi finanziari si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai citati capitoli n. 154 (lire 60 milioni) e n. 169 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-1964.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con esse incompatibili.

(*È approvato*).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

Avanzamento degli Ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
		I. — RUOLO NAVIGANTI NORMALE.			
Generale di squadra aerea.	—	—	8	—	—
Generale di divisione aerea.	scelta	1 anno di comando di divisione aerea o comando equipollente.	14	2	1/3 dei generali di divisione aerea non ancora valutati.
Generale di brigata aerea	scelta	1 anno di comando di brigata aerea o comando equipollente.	22	3	1/3 dei generali di brigata aerea non ancora valutati.
Colonnello	scelta	1 anno di comando di stormo o comando equipollente; 1 anno presso un comando di grande unità o comando equipollente.	140	5	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente Colonnello	scelta	2 anni in reparti di impiego o presso un comando di grande unità o comando equipollente, dei quali uno di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; frequentare il corso superiore della scuola di guerra aerea.	300	22 (*b*)	1/8 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	2 anni in reparti di impiego.	140	—	—
Capitano.	scelta	2 anni in reparti di impiego dei quali uno di comando di squadriglia o comando equipollente; superare il corso normale della scuola di guerra aerea.	350	40	1/11 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni in reparto di impiego.	347	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di perfezionamento; conseguire il brevetto di pilota militare.			
		II. — RUOLO NAVIGANTI SPECIALE.			
Colonnello	—	—	5	—	—
Tenente Colonnello	scelta	3 anni in reparti di impiego o scuola di volo anche se compiuti in tutto o in parte col grado di maggiore.	60	3 in 2 anni (*c*)	1/11 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	52	—	—

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
Capitano	scelta	3 anni in reparti d'impiego o scuole di volo; superare gli esami.	210	10 o 11 (*d*)	1/15 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente	anzianità	2 anni in reparti di volo.	188	—	
Sottotenente	anzianità				
		III. — RUOLO SERVIZI.			
Tenente generale	—	—	1	—	—
Maggiore generale	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (*e*)	tutti
Colonnello	scelta	—	32	1 ogni 2 anni (*e*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello	scelta	Aver prestato un anno di servizio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore, in uno dei seguenti incarichi: comandante di quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente; comandante di gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparti d'impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; direttore di magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; comandante di gruppo telecomunicazioni ed assistenza al volo o incarico equipollente.	200	6	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	120	—	—
Capitano	scelta	Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado; superare gli esami prescritti. Aver prestato 2 anni di servizio in uno dei seguenti incarichi: capo servizio presso un quartier generale di grande unità o di reparto servizi di organizzazione centrale, di scuola professionale o di unità della difesa antiaerea territoriale o dell'ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo o incarico equipollente;	420	24 (*f*)	1/15 di tutti i capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
1	2	3	4	5	6 (*a*)
		capo servizio presso un gruppo servizi vari o gruppo rifornimenti o gruppo autotrasporti o gruppo difesa di reparto di impiego o di reparto di volo o di scuola di volo o di aeroporto attrezzato o incarico equipollente; capo servizio presso un magazzino o deposito centrale o incarico equipollente; capo ufficio di un servizio statistico.			
Tenente	anzianità	Aver prestato 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico.	325	—	—
Sottotenente	anzianità	—			
		XI. — RUOLO UFFICIALI MEDICI.			
Tenente Generale	—	—	1	—	—
Maggiore Generale	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (*e*)	1 ogni anno.
Colonnello	scelta	1 anno quale direttore di istituto medico legale o incarico equipollente.	26	3 in 4 anni (*g*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente Colonnello	scelta	2 anni in un istituto medico-legale o quale capo di ufficio sanitario di regione aerea o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	66	4 o 5 (*h*)	1/13 dei tenenti colonnelli non valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore	anzianità	—	40	—	—
Capitano	scelta	2 anni quale dirigente di servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami.	87	8	1/12 dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente	anzianità	3 anni in servizio sanitario di aeroporto o incarico equipollente.	50	—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Nell'anno di entrata in vigore della presente legge le promozioni sono 44.
(*c*) Due il primo anno, una il secondo anno.
(*d*) Dieci il primo anno, undici il secondo anno.
(*e*) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(*f*) Nell'anno di entrata in vigore della presente legge le promozioni sono 56.
(*g*) Una promozione per ciascuno dei primi tre anni, nessuna promozione il quarto anno, salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
(*h*) Ciclo di 3 anni: quattro promozioni il primo e secondo anno; cinque promozioni il terzo anno.

(*È approvata*).

A L B A R E L L O . Dichiaro che voteremo a favore del presente disegno di legge, rilevando, però, che attraverso tali leggi particolari, noi veniamo a modificare l'ordinamento generale, e che, quindi, si dovrebbe muovere dal criterio contrario, e cioè: rivedere prima l'ordinamento generale e, poi, emanare le leggi particolari.

P A L E R M O . Quanto ha detto il senatore Albarello corrisponde ad una richiesta che io ho fatto sempre, sin dal 1947, e che, da un po' di tempo a questa parte, non ho più rinnovato perchè, dopo 15 anni, credo che sia andata in prescrizione. Ritengo, però, che nella presente legislatura il sistema debba cambiare.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

ERRATA CORRIGE

A pagina 10, nella tabella allegata al disegno di legge n. 223, apportare la seguente correzione:

« Il segno grafico di graffa, che trovasi alla colonna 3 in corrispondenza dei gradi di tenente e di sottotenente prima della dizione " due anni in reparti di volo " va posto alla colonna 4 accanto all'organico unico di 188 unità, per i due gradi di ufficiale subalterno; e la suddetta dizione " due anni in reparti di volo " va posta, alla colonna 3, in corrispondenza del solo grado di tenente ».